



Salvatore Vinci
NOTAIO

Repertorio n. 5322

Raccolta n. 3819

MODIFICA DI CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

Il giorno nove

del mese di novembre

In Rosolini, nel mio ufficio secondario sito in Via Manzoni n. 96/b.

Innanzi a me, dottor **SALVATORE VINCI**, Notaio in Pachino, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Siracusa,

SONO PRESENTI

- **QUARTARONE CARMELO**, nato a Modica (RG) il 9 febbraio 1975, residente a Rosolini nella Via Rapisardi n. 10, codice fiscale **QRT CML 75B09 F258P**, cittadino italiano;

- **GARAFFA SALVATORE**, nato a Modica (RG) il 31 marzo 1983 e residente in Rosolini (SR), via Canova n. 177, codice fiscale **GRF SVT 83C31 F258A**, cittadino italiano.

- **GARAFFA RAFFAELE**, nato a Rosolini il 27 novembre 1958, ivi residente nella Via Canova n. 177, codice fiscale **GRF RFL 58S27 H574S**, cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono:

- che con atto a mio rogito del giorno 4 novembre 2020, rep. n. 4267, registrato a Noto l'11 novembre 2020 al n. 10658, è stata costituita l'associazione denominata "AQUARIUS" con sede in Rosolini, via Rapisardi n. 10;

- che i signori Quartarone Carmelo, Garaffa Salvatore e Garaffa Raffaele sono gli unici associati dell'associazione sopra menzionata, per come gli stessi dichiarano;

- che in sede di costituzione gli associati hanno adottato la disciplina di cui al D.Lgs n. 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore";

- che purtuttavia gli stessi, nelle more della definitiva operatività del superiore testo normativo, intendono modificare lo statuto della associazione adottando la disciplina di cui alla legge n. 460/97 (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS);

- che gli odierni comparenti sono consapevoli che le modifiche che intendono oggi adottare avranno una efficacia limitata nel tempo, posto che l'articolo 102, comma secondo, del detto Codice del Terzo settore prevede l'abrogazione degli articoli 10 e seguenti del D.Lgs 460/1997 a far data dal termine previsto dall'articolo 104, comma secondo, dello stesso Codice, ovverosia "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro";

- che pertanto gli stessi intendono espressamente prevedere

Registrato a NOTO
il 11 novembre 2021
al n. 13741



che le odierne modifiche saranno efficaci fino allo scadere del superiore termine.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

I signori Quartarone Carmelo, Garaffa Salvatore e Garaffa Raffaele nella predetta qualità di unici associati dell'associazione "AQUARIUS" sono addivenuti alla decisione di modificare l'atto costitutivo e lo statuto sociale nel modo che segue:

Articolo 1. I signori Quartarone Carmelo, Garaffa Salvatore e Garaffa Raffaele con il presente atto costituiscono, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, l'associazione denominata "AQUARIUS ONLUS". L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, l'associazione assumerà la denominazione "AQUARIUS" e potrà utilizzare l'acronimo ETS ("Ente del Terzo Settore") soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 2. L'associazione ha sede in Rosolini nella Via Rapisardi n. 10.

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal Rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore, una volta istituito.

Articolo 3. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità: assistenza socio-sanitaria, tutela e assistenza alla persona con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, emarginati e discriminati, promozione e sviluppo di una rete di servizi, assistenza e consulenza professionale qualificata, specializzata e funzionalmente coordinata, anche al fine del reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni, promozione della cultura della nonviolenza in tutte le sue accezioni.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

Tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale costituenti l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2011 (pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione avrà quali principali attività:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, espletando i seguenti servizi: neuro-riabilitazione (kinesiterapia, psicomotricità, logoterapia, terapia occupazionale); terapia fisica; terapia strumentale;

- l'istituzione di centri di servizio residenziale socio-riabilitativi, assistenziali e sanitari dei diversamente abili anche in forma grave e degli anziani; l'accoglienza nei centri di soggetti diversamente abili e anziani di tutte le età che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza e che siano, quindi, bisognosi di protezione, di servizi infermieristici domiciliari, di guida e di assistenza continua e permanente;

- l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria per i diversamente abili e anziani anche in forma grave, atti a prevenire ulteriori complicazioni ed aggravamenti; l'istituzione di corsi di riabilitazione dei diversamente abili e anziani che presentino possibilità di recupero, anche minimo, della funzionalità psico-fisica favorendone il reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito di vita originario; la realizzazione di comunità alloggio degli handicappati medio-gravi di ambo i sessi e per gli anziani; l'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare per gli handicappati inamovibili e per gli anziani;

- l'attività di comunità terapeutica assistita e residenza sanitaria assistita;

- la prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza in favore di minori, inabili, anziani, donne in difficoltà ed immigrati;

- la prestazione di tutti quei servizi, interventi e prestazioni che fanno riferimento alla legge della Regione Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986;

- l'associazione potrà svolgere le proprie attività non solo in favore degli inabili ma anche in favore dei minori, degli

anziani, delle gestanti e delle ragazze madri e delle famiglie, di persone affette da malattie psichiatriche di ogni tipo e gravità, nonché di altri soggetti in condizione di disagio familiare e culturale ed a rischio di esclusione sociale e in generale rischio socio-sanitario; potrà quindi gestire come forme di intervento a favore dei suddetti destinatari le seguenti tipologie di strutture: asili nido, centri diurni di assistenza ed incontro, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case accoglienza, istituti di ricovero, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centri di prima e seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati, centri anti-violenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto, strutture di ospitalità in emergenza, segretariato sociale, servizio sociale professionale, telesoccorso ed ogni attività di servizio ed intervento assistenziale i cui standard strutturali ed organizzativi siano definiti da norme locali, regionali, nazionali e comunitarie, vigenti e future; istituire e gestire comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolisti; comunità per l'accoglienza e lo svolgimento di attività a favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, il tutto al fine dell'attività di contrasto della violenza in genere verso detti soggetti;

- la gestione di centri di recupero per soggetti dipendenti da gioco di azzardo, ludopatia;
- la gestione di servizi demografici per conto di enti pubblici che intendono privatizzare tali servizi ivi compresa la gestione del censimento di persone, beni ed animali;
- la promozione di azioni concrete e mirate di solidarietà dirette a combattere il disagio e le devianze giovanili mediante programmi di prevenzione e di inserimento nel mondo del lavoro: a tal fine la società potrà occuparsi della gestione e la manutenzione di zone destinate a verde pubblico o privato ivi comprese ville e giardini, nonché la gestione e manutenzione di parchi, zoo, riserve naturali, zone archeologiche avendo cura anche della prevenzione di eventuali rischi ambientali e ciò attraverso un attento monitoraggio e sorveglianza dei luoghi ed eventualmente, mediante azione di rimboschimento o forestazione, ripristino dell'originario stato dei luoghi; della creazione e della gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo sport ed il tempo libero, finalizzato ad un armonico sviluppo psicofisico degli utenti;
- l'attività di reperimento di personale sanitario specializzato, medico e non medico con contratti a termine, a enti privati e pubblici;

- l'istituzione di corsi di formazione per l'istruzione dei soggetti svantaggiati e disabili, corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;-----
- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, rassegne, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soggetti verso i quali è rivolta l'attività degli associati;
- la promozione di centri di accoglienza, ascolto ed aiuto per i bisogni di studio e di consulenza sulle leggi vigenti riguardanti le politiche giovanili, sociali e del lavoro;-----
- la gestione di immobili di carattere storico ed artistico da adibire a contenitori per ospitare qualsiasi attività riconducibile all'offerta di beni culturali sia nel pubblico che nel privato con funzioni rappresentative rispetto ad una comunità.-----

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, l'associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale, "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.-----

Articolo 4-bis. Ai sensi del D.Lgs 460/1997, è espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dello stesso decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.-----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.-----

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, la disciplina del presente articolo si intenderà abrogata ove incompatibile con la disciplina di cui al Decreto Legislativo 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").-----

Articolo 5. La durata dell'associazione è illimitata.-----

Articolo 6. I diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni e la procedura per l'ammissione alla Associazione sono disciplinati dal D.lgs 460/1997 fino alla sua abrogazione (prevista dall'art. 102, comma secondo, D.Lgs 117/2017), dal



Codice del Terzo Settore, dalla normativa applicabile e dalle relative norme dell'infra allegato Statuto.-----

Articolo 7. Il patrimonio della associazione è costituito dai contributi, dalle elargizioni e dai lasciti che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; dai ricavi, dai proventi, dalle rendite e dalle entrate comunque denominate; dalle quote annuali di tesseramento dei soci e da quant'altro specificato nell'articolo quattordici (14) dello statuto sociale allegato al presente atto sotto la lettera "A".-----

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

Articolo 8. Sono Organi dell'associazione:-----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) Il Consiglio Direttivo; -----
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; -----
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo; -----
- e) il Tesoriere; -----
- f) l'Organo di Controllo se nominato. -----

Articolo 9. Gli associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone dei signori:-----

- * Quartarone Carmelo - Presidente -----
- * Garaffa Salvatore - Vice Presidente -----
- * Garaffa Raffaele - Segretario - Tesoriere -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

I nominati comparenti accettano le cariche e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'articolo 2382 c.c..-----

Articolo 10. Il Presidente del Consiglio Direttivo, cui spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, viene autorizzato a compiere le eventuali pratiche per l'iscrizione della associazione in particolari albi e per ottenere il riconoscimento presso le competenti autorità e federazioni.-----

Articolo 11. L'ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato coerentemente con le finalità perseguite e le attività svolte e nel rispetto del principio di democraticità. In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nella ammissione di nuovi associati.-----

Articolo 12. L'associazione è regolata dallo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A". per formarne parte integrante e sostanziale. -----

Articolo 13. Ai sensi dell'art. 10, lettera f, D.Lgs.

460/1997, in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, in caso di estinzione o scioglimento della associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguono analoghe finalità e svolgono analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale, individuate con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 14. Spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a carico della associazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approvano e lo confermano.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me notaio, il presente atto consta di quattro fogli di cui occupa quattordici pagine fin qui.

Viene sottoscritto essendo le ore diciannove e minuti quindici.

Firmato: Carmelo Quartarone, Garaffa Salvatore, Garaffa Raffaele, Salvatore Vinci Notaio. Vi è il sigillo.



-----All. A al n. 3819 della raccolta-----

-----Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata-----

-----Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa-----

-----applicabile-----

1.1. E' costituita ai sensi del D.Lgs. 460/1997, l'associazione denominata "AQUARIUS ONLUS".-----

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, l'associazione assumerà la denominazione "AQUARIUS" e potrà utilizzare l'acronimo ETS ("Ente del Terzo Settore") soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.-----

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal D.Lgs 460/1997 (fino alla sua abrogazione, prevista ai sensi dell'art. 102, comma secondo, CTS con decorrenza dal termine previsto dal comma secondo dell'art. 104 dello stesso testo normativo), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione(7) nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

-----Articolo 2) Sede-----

2.1. L'Associazione ha sede in Rosolini in Via Rapisardi n. 10.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.-----

-----Articolo 3) Scopo-----

3.1. L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità: assistenza socio-sanitaria, tutela e assistenza alla persona con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, emarginati e discriminati, promozione e sviluppo di una rete di servizi, assistenza e consulenza professionale qualificata, specializzata e funzionalmente coordinata, anche al fine del reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni, promozione della cultura della nonviolenza in tutte le sue accezioni.-----

A handwritten signature in dark ink is written over a faint circular stamp. The stamp appears to be an official seal, possibly from a government or institutional body, though the details are too light to read clearly. The signature is a stylized, cursive script.

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

3.3. Tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale costituenti l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio 2011 (pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione avrà quali principali attività:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, espletando i seguenti servizi: neuro-riabilitazione (kinesiterapia, psicomotricità, logoterapia, terapia occupazionale); terapia fisica; terapia strumentale;
- l'istituzione di centri di servizio residenziale socio-riabilitativi, assistenziali e sanitari dei diversamente abili anche in forma grave e degli anziani; l'accoglienza nei centri di soggetti diversamente abili e anziani di tutte le età che presentino una totale assenza di autonomia e di autosufficienza e che siano, quindi, bisognosi di protezione, di servizi infermieristici domiciliari, di guida e di assistenza continua e permanente;
- l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria per i diversamente abili e anziani anche in forma grave, atti a prevenire ulteriori complicazioni ed aggravamenti; l'istituzione di corsi di riabilitazione dei diversamente abili e anziani che presentino possibilità di recupero, anche minimo, della funzionalità psico-fisica favorendone il reinserimento, anche temporaneo, nell'ambito di vita originario; la realizzazione di comunità alloggio degli handicappati medio-gravi di ambo i sessi e per gli anziani; l'istituzione di un servizio di assistenza domiciliare per gli handicappati inamovibili e per gli anziani;
- l'attività di comunità terapeutica assistita e residenza sanitaria assistita;
- la prestazione di servizi domiciliari di assistenza,

sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza in favore di minori, inabili, anziani, donne in difficoltà ed immigrati;

- la prestazione di tutti quei servizi, interventi e prestazioni che fanno riferimento alla legge della Regione Sicilia n. 22 del 9 maggio 1986;

- l'associazione potrà svolgere le proprie attività non solo in favore degli inabili ma anche in favore dei minori, degli anziani, delle gestanti e delle ragazze madri e delle famiglie, di persone affette da malattie psichiatriche di ogni tipo e gravità, nonché di altri soggetti in condizione di disagio familiare e culturale ed a rischio di esclusione sociale e in generale rischio socio-sanitario; potrà quindi gestire come forme di intervento a favore dei suddetti destinatari le seguenti tipologie di strutture: asili nido, centri diurni di assistenza ed incontro, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, soggiorni vacanze, comunità di tipo familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case accoglienza, istituti di ricovero, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centri di prima e seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati, centri anti-violenza, casa di accoglienza ad indirizzo segreto, strutture di ospitalità in emergenza, segretariato sociale, servizio sociale professionale, telesoccorso ed ogni attività di servizio ed intervento assistenziale i cui standard strutturali ed organizzativi siano definiti da norme locali, regionali, nazionali e comunitarie, vigenti e future; istituire e gestire comunità terapeutiche per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolisti; comunità per l'accoglienza e lo svolgimento di attività a favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, il tutto al fine dell'attività di contrasto della violenza in genere verso detti soggetti;

- la gestione di centri di recupero per soggetti dipendenti da gioco di azzardo, ludopatia;

- la gestione di servizi demografici per conto di enti pubblici che intendono privatizzare tali servizi ivi compresa la gestione del censimento di persone, beni ed animali;

- la promozione di azioni concrete e mirate di solidarietà dirette a combattere il disagio e le devianze giovanili mediante programmi di prevenzione e di inserimento nel mondo del lavoro: a tal fine la società potrà occuparsi della gestione e la manutenzione di zone destinate a verde pubblico e privato ivi comprese ville e giardini, nonché la gestione e manutenzione di parchi, zoo, riserve naturali, zone archeologiche avendo cura anche della prevenzione di eventuali rischi ambientali e ciò attraverso un attento monitoraggio e sorveglianza dei luoghi ed eventualmente,



mediante azione di rimboschimento o forestazione, ripristino dell'originario stato dei luoghi; della creazione e della gestione di impianti polivalenti per la cultura, lo sport ed il tempo libero, finalizzato ad un armonico sviluppo psicosociale degli utenti;

- l'attività di reclutamento di personale sanitario specializzato; medico e non medico con contratti a termine, a enti privati e pubblici;
- l'istituzione di corsi di formazione per l'istruzione dei soggetti svantaggiati e disabili, corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, rassegne, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soggetti verso i quali è rivolta l'attività degli associati;
- la promozione di centri di accoglienza, ascolto ed aiuto per i bisogni di studio e di consulenza sulle leggi vigenti riguardanti le politiche giovanili, sociali e del lavoro;
- la gestione di immobili di carattere storico ed artistico da adibire a contenitori per ospitare qualsiasi attività riconducibile all'offerta di beni culturali sia nel pubblico che nel privato con funzioni rappresentative rispetto ad una comunità.

4.2. Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, l'associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale, "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

-----Articolo 4-bis) Disciplina ex D.Lgs 460/1997-----

Ai sensi del D.Lgs 460/1997, è espressamente vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dello stesso decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs.

460/1997, la disciplina del presente articolo si intenderà abrogata ove incompatibile con la disciplina di cui al Decreto Legislativo 117/2017 (cd. "Codice del Terzo Settore")..-----

-----Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti-----

5.1. L'Associazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.-----

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.-----

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.-----

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:-----

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;-----

b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;-----

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;-----

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.-----

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).-----

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1. L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.-----

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.-----

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

10.2. L'Associazione respinge la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetto che sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati per i quali sia prevista la reclusione con un minimo edittale di anni tre.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'assemblea degli associati o ad un organo eletto all'uopo dalla stessa, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al

pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio

13.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa nonché da tutte le altre risorse come meglio elencate nell'articolo che segue.

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto



della Normativa Applicabile, mediante:-----

- a) il percepimento della Quota Annuale;-----
- b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----
- e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;-----
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;-----
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;-----
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").-----

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").-----

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:-----

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;-----
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né

per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti ed in particolare nel caso in cui l'associazione abbia conseguito la personalità giuridica, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo

Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno due Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Siracusa.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. Qualora il numero degli Associati superi le 500 (cinquecento) unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

25.6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati

delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe, salvo il caso che l'associazione sia composta da più di 500 (cinquecento) unità, caso nel quale il numero massimo di deleghe consentito è pari a 5 (cinque).

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, faded stamp. The signature is stylized and appears to be a single continuous stroke. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato - di qualunque categoria - ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.-----

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.-----

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.-----

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.-----

32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.-----

A handwritten signature in dark ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a single letter 'G' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.---

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.-----

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.-----

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

-- **Articolo 34) Consiglio Direttivo in videoconferenza** --

34.1. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:---

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il

soggetto verbalizzante. -----

Articolo 35) Responsabilità dei Consiglieri

35.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS. -----

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: -----

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; -----
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; -----

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; -----

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; -----

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo. -----

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. -----

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. -----

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. -----

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. -----

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati. -----

Articolo 38) Tesoriere

- 38.1. Il Tesoriere:-----
- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;-----
 - b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;-----
 - c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.-----

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

- 39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.-----
- 39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.-----

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri-----

dell'Organo di Controllo

- 40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:-----
- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----
 - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;-----
 - c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;-----
 - d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;-----
 - e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine

dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per [...] (80) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231(81), qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5(82), 6(83), 7(84) e 8(85), CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14(86), CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5. L'avviso di convocazione è spedito(87) a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.-----

42.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.-----

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.-----

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.-----

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-----

42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. L'incarico dei membri dell'Organo di Controllo è gratuito e non è previsto compenso.-----

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

--- **Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.-----

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi associativi

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

Articolo 47) Bilancio d'esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

Articolo 49) Scritture contabili

49.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.-----

Articolo 50) Libri dell'Associazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:-----

- a) il Libro degli Associati;-----
- b) il Registro dei Volontari;-----
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;-----
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.-----

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.-----

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.-----

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.-----

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.-----



50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del patrimonio

51.1. Ai sensi dell'art. 10, Lettera f, D.Lgs. 460/1997, in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Decorso il termine di cui all'art. 104, comma secondo, del D.Lgs 117/2017, e comunque nel momento in cui per effetto dell'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo risulterà abrogata la disciplina del D.Lgs. 460/1997, in caso di estinzione o scioglimento della associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguono analoghe finalità e svolgono analoghe attività di interesse generale di rilevanza nazionale, individuate con deliberazione dell'assemblea.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Siracusa.

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

TITOLO VIII - Disposizioni finali

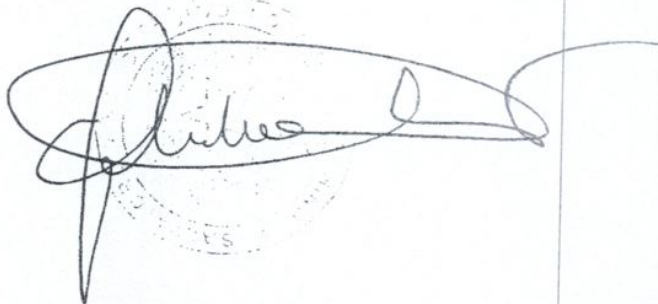
Tutte le disposizioni incompatibili con la disciplina del

D.Lgs 460/1997 si devono intendere inefficaci finché la detta disciplina non risulterà essere abrogata in virtù del termine di cui al comma secondo dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 come richiamato dall'art. 102, comma secondo, del medesimo decreto legislativo.

Firmato: Carmelo Quartarone, Garaffa Salvatore, Garaffa Raffaele, Salvatore Vinci Notaio. Vi è il sigillo.

E CONFERMA IL SUO ORIGINALE
AL MIO CLIENTE E RILASCIATA
PER LA QUAL LA LEGGE
NON PRESCRIVE IL BOLLO

PACHINO, 11/11/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carmelo Quartarone', is written over a faint circular notary seal. The signature is fluid and stylized, with a long horizontal stroke extending to the right.